

Codice A1813A

D.D. 31 agosto 2017, n. 2715

**Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione per la realizzazione di interventi di miglioramento sciistico e stabilizzazione del pendio nel tratto terminale della Gran Pista in localita' Prariond, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Sauze d'Oulx (To). Richiedente: M.G. Scavi s.n.c.P.IVA 08890970018)**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il sig. Massimo Giacosa (omissis) in qualità di legale rappresentante della società M.G. Scavi s.n.c. di Giacosa Massimo & c. con sede Via Chaberton, 12 - 10050 Sauze d'Oulx (To) (P. IVA 08890970018), per la realizzazione degli interventi di miglioramento sciistico e di stabilizzazione del pendio nel tratto terminale della Granpista a monte della località Prariond, ricadenti su superfici identificate al foglio n° n° 12, particelle n° 97, 122, 134, 137, 154, 155, 159, 164 e 167 del N.C.T. del comune di Sauze d'Oulx, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a1) dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dal progettista, Ing. Alberto Perron Cabus per gli aspetti tecnici progettuali e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e valanghivi;

a2) nelle fasi antecedenti alle operazioni di riporto si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;

a3) lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi soggetti a dinamica torrentizia;

a4) un geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori dovrà verificare l'idoneità del materiale di riporto alla realizzazione delle scarpate, secondo quanto previsto nella relazione geologica e nelle sezioni progettuali, e, in caso di difformità delle caratteristiche geotecniche osservate rispetto ai parametri assunti in fase progettuale, procedere a nuove verifiche di stabilità delle scarpate e del manufatto di sostegno, conformemente a quanto previsto dalle NTC D.M. 14 Gennaio 2008;

a5) gli strati di riporto dovranno essere oggetto di compattazione tramite rullatura per spessori non superiori a 50 cm; la ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

a6) sia durante che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali, attraverso la loro raccolta e incanalamento in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;

a7) per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;

a8) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

a9) nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno venire adottate da un geologo professionista incaricato dalla Direzione Lavori le misure di valutazione previste dall'allegato C delle "Linee regionali di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d'amianto" sul materiale inerte movimentato;

b) la presente autorizzazione:

b1) ha validità di due anni. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano entro tale termine, prima della scadenza potrà essere presentata motivata richiesta di proroga a questo Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste che ne valuterà i presupposti per una eventuale autorizzazione;

b2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b3) è rilasciata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione;

b4) è rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

c) il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

d) il titolare dell'autorizzazione è esonerato :

d1) dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento rientra tra quelli individuati al comma 2 dello stesso articolo per i quali non è dovuta;

d2) dalla realizzazione del rimboschimento o dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'opera è di interesse pubblico;

e) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a trasmettere a questo Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:

e1) prima dell'avvio degli interventi di trasformazione una comunicazione di inizio lavori;

e2) al termine degli interventi di trasformazione e di ripristino ambientale una comunicazione di ultimazione dei lavori e una dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Settore  
arch. Adriano Bellone